



SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, qui rappresentata dal... nato/a il....., domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, nella sua qualità di, autorizzato/a alla stipula della presente convenzione ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, in esecuzione della DGR n. del

e

l'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, qui rappresentata dal Dott. Alberto Domenicali, nato a Ferrara il 14/09/1971, domiciliato/a per la carica in Venezia, Santa Croce 191, nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del C.d.A. del.....;

Premesso che

- l'Università IUAV di Venezia ha attivato all'interno della propria sede sita in Venezia, Tolentini-Santa Croce 191, un asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape", secondo le finalità e gli obiettivi della L.R. n. 32/1990, artt. 1 e 2 e della Legge n. 448/2001 art. 70, il quale è regolarmente autorizzato all'esercizio con autorizzazione comunale prot. n. 2017/420933 del 05/09/2017 e risulta essere stato accreditato presso la Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002 art.16 con nota prot. n. 2016/38983 del 26/01/2016;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 27/11/2014, su proposta del Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 art.21, è stata approvata l'attivazione di una collaborazione sperimentale di anni due tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto, definendo lo schema di apposita convenzione da sottoscrivere per avvalersi dell'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 23/12/2016, visto l'esito positivo della sperimentazione e la normativa intervenuta, è stato approvato il rinnovo della medesima convenzione per riservare al personale regionale un numero massimo di 5 posti presso l'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" anche per l'anno educativo 2016/2017, ulteriormente prorogata, previo espresso consenso tra le parti, per l'anno educativo 2017/2018;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la continuazione dell'attività educativa presso l'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape", situato in Venezia, Santa Croce 144-147 tramite il rinnovo della convenzione tra l'Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto per l'anno educativo 2018/2019;

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – OGGETTO

La Regione del Veneto (di seguito Regione) e l'Università IUAV di Venezia (di seguito Università) convengono di riservare al personale regionale un massimo di n. 5 posti presso l'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" situato in Venezia, Santa Croce 144-147.

Articolo 2 – DURATA

La presente convenzione avrà la durata di mesi 11 fino al 31/7/2019, termine di chiusura dell'anno educativo 2018-2019, fatta salva la possibilità di rinnovo, per volontà espressa delle parti, in caso di nuova assegnazione della gestione del servizio di Nido Aziendale da affidare a seguito di procedura di gara.



fc01904b



Articolo 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università si impegna a:

- riservare, per la durata della presente convenzione, presso l'asilo nido aziendale denominato "Nido d'Ape" n. 5 posti per i figli di dipendenti regionali;
- comunicare al soggetto gestore dell'asilo nido aziendale "Nido d'Ape" il contenuto della presente convenzione e i nominativi del personale regionale, individuato dalla Regione, avente diritto all'iscrizione del/della proprio/a figlio/a;
- trasmettere alla Regione documentazione attestante l'effettiva avvenuta frequenza degli/delle iscritti/e sulla base della presente convenzione, ai fini della liquidazione del contributo di frequenza secondo le modalità individuate al successivo articolo 4;
- individuare un soggetto referente per l'attuazione della presente convenzione.

La Regione si impegna a:

- diffondere tra il personale interessato, anche per il tramite del Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi della Legge n. 183/2010 art.21, le opportunità offerte, il progetto formativo e il materiale promozionale messo a disposizione dal servizio di asilo nido stesso, attraverso i propri mezzi di comunicazione istituzionale;
- individuare, sulla base di criteri predeterminati con apposito avviso interno, il personale regionale avente diritto ad usufruire del servizio di asilo nido aziendale presso la struttura dell'Università;
- comunicare all'Università l'elenco dei nominativi del personale ammesso nonché dei loro rispettivi figli e la retta mensile agevolata a carico dei singoli dipendenti regionali;
- corrispondere all'Università l'importo di € 185,00= mensili pro capite quale contributo alla quota mensile pro capite fissata dall'ente gestore (Iva inclusa) per ciascuno dei figli/e dei/delle dipendenti regionali ammessi a fruire del servizio, a fronte di documentazione attestante l'avvenuta effettiva frequenza e secondo le modalità individuate nel successivo articolo 4;
- individuare un soggetto referente per l'attuazione della presente convenzione.

Articolo 4- REQUISITI, ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'asilo nido è aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La capienza massima della struttura è di 30 bambini, suddivisi tra lattanti e divezzi. Il numero totale di posti a disposizione della Regione è pari a un massimo di n.5 bambini, indipendentemente dall'età.

La Regione stabilisce autonomamente appositi requisiti e criteri di priorità per l'individuazione del personale ammesso ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a all'asilo nido aziendale "Nido d'Ape", nonché l'importo del contributo mensile pro-capite per ciascuno dei/delle singoli/e dipendenti, ad integrazione della retta fissata dal gestore. Tale importo, fissato in € 185,00 mensili pro-capite, verrà liquidato direttamente dalla Regione del Veneto all'Università, a fronte di documentazione attestante l'effettiva avvenuta frequenza mensile all'asilo nido di bambini/e, tenuto conto di eventuali intervenute rinunce e fino a un massimo di n.5 unità; non sono previsti costi fissi di gestione. L'Università IUAV provvederà a introitare gli importi dalla Regione e a corrisponderli mensilmente al gestore, a fronte di regolare fattura elettronica.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra il genitore e la Regione durante la frequenza dell'asilo nido, la Regione corrisponderà la quota prevista unicamente fino alla data di scadenza del contratto, il posto verrà comunque garantito fino alla scadenza dell'anno educativo interamente a carico della famiglia del/della bambino/a.

Articolo 5 – DIRITTO DI RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente accordo, con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non creare pregiudizio all'altra parte, fatto salvo comunque il proseguimento, alle medesime condizioni, della frequenza dei bambini già iscritti fino alla scadenza dell'anno educativo.



fc01904b



Articolo 6 – PRIVACY

Le parti si danno atto vicendevolmente del pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in merito al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati personali e di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

Articolo 7 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, con spese dell'eventuale registrazione a carico della parte che la richiede.

Articolo 8 - NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia. In caso di controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Articolo 9 – VALIDITA' DELLA PROPOSTA

La presente proposta di convenzione composta di n. pagine e n. articoli è valida per 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della Regione. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in essa richiamate e contenute.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.
Venezia,

Per Regione del Veneto

Per Università IUAV di Venezia



fc01904b

